

1/2024

~~RG n. 7-1/2023 PROC. UN.~~



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

così composto:

dott.ssa Claudia De Santi	Presidente
dott.ssa Giulia Orefice	Giudice rel. est.
dott.ssa Rossella Maiorana	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

LOVERSO VINCENZO, nato a [REDACTED]),  
residente in [REDACTED], assistito e difeso dal Dott. Giuseppe Petrolo  
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore, a seguito di dichiarazione di improcedibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dallo stesso e concessione di termine per l'integrazione della domanda;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

il sig. Loverso Vincenzo ha chiesto dichiararsi la sua Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa; alla domanda è stata allegata la relazione, redatta



dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
- che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, comma 5 CCI;
- che quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lettera b) CCII, conferma il già nominato O.C.C. di cui all'art. 269 CCII, non ravvisando giustificati motivi per la nomina di soggetto diverso;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

LOVERSO VINCENZO, nato a [REDACTED]  
residente in [REDACTED],

**NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice e Liquidatore l'O.C.C., avv.to Antonio Furchi;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

preso atto della quantificazione da parte del ricorrente e dell'OCC del reddito mensile necessario per il mantenimento del nucleo familiare in euro 1.000,00;

preso atto che il richiedente risiede e vive da solo, senza figli, a seguito di divorzio nel 2015 e, dunque, il proprio sostentamento deriva unicamente dalla attività lavorativa espletata alle dipendenze delle società A.N.A.S. S.p.A., a tempo indeterminato, per la quale percepisce uno stipendio, al netto delle ritenute di legge e trattenute a titolo di pignoramento e cessioni del quinto, pari ad euro 2.000,00 mensili, come attestato dall'O.C.C. nella relazione;

**DISPONE**

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto dovuto dal ricorrente come contributo per il mantenimento del proprio nucleo familiare in euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

**ORDINA**

All'uopo al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla presente procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, presso gli istituti bancari convenzionati con il Tribunale di Vibo Valentia;

**ORDINA**

Al debitore di versare mensilmente l'importo eccedente quello sopra indicato per il sostentamento del proprio nucleo familiare sul conto corrente intestato alla procedura, a partire dal mese successivo a quello in cui il presente provvedimento gli verrà comunicato

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4 e 270, comma 2, lett e) CCI;

**ORDINA**

che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della sentenza di apertura della presente procedura su tutti gli immobili di proprietà del debitore e su tutti i beni mobili registrati presso gli Uffici competenti;

**DISPONE**

Che il liquidatore:



- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnate per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto riepilogativo il liquidatore dovrà comunicare: a) se il debitore stia cooperando al regolare efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fine dell'esdebitazione ai sensi degli artt.28 e 282 CCI;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla esistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art.282 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Vibo Valentia, così deciso nella camera di consiglio 6.12.2023, effettuata telematicamente tramite applicativo *Microsoft Teams*.

Il Giudice delegato

*Dott.ssa Giulia Orefice*

Il Presidente

*Dott.ssa Claudia De Santi*

